



SENT. N. 10/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23611** del registro di Segreteria, proposto da **F.A.**,

nato a *omissis* il *omissis* e residente in

omissis, cod. fisc. *omissis*, rappresentato e difeso dagli

avvocati Isabella Rago e Gualtiero Ferrari, ed elettivamente domiciliato presso

l'indirizzo digitale P.E.C. *rago.isabella@ordineavvocatipc.it*;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso

in proprio dal funzionario della Direzione generale della Previdenza Militare e

della Leva;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, militare con mansioni di operatore logistico sanitario già in

servizio presso il Centro Ospedaliero di Milano, ha chiesto accertarsi e

dichiararsi la dipendenza da causa di servizio della sofferta infermità

	<i>“spondiloartrosi cervicale con protrusioni discali multiple”</i> , ai fini del futuro	
	riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, da ascrivarsi quantomeno	
	a Tab. A 8^ categoria, contestando il parere reso dal Comitato di Verifica per	
	le cause di servizio reso in data 31 gennaio 2019, con verbale n. 1660, che ha	
	escluso la suddetta dipendenza.	
	Il CMO di Milano aveva, in precedenza, ritenuto la suddetta patologia	
	ascrivibile astrattamente alla tabella B, con verbale n. 1780 del 13/9/2016.	
	Il ricorrente impugna, pertanto, il decreto n. 897/N del 25/03/2019 con cui	
	l’amministrazione militare ha rigettato la propria domanda di riconoscimento	
	della causa di servizio.	
	Il Ministero della Difesa, attraverso la propria Direzione generale della	
	Previdenza Militare e della Leva, si è costituito in giudizio, eccependo, in via	
	preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte, poiché il decreto	
	impugnato concerne la sola concessione dell’equo indennizzo, spettante alla	
	cognizione del Giudice del rapporto di lavoro (e dunque, nella fattispecie, al	
	Giudice amministrativo).	
	Nel merito, l’amministrazione resistente ha dedotto, infine, l’infondatezza del	
	ricorso, confermando la legittimità e correttezza del provvedimento impugnato	
	e del presupposto giudizio del C.V.C.S., cui è vincolata, e ha chiesto	
	conseguentemente il rigetto della domanda attorea.	
	All’esito dell’udienza del 21 novembre 2023, questo Giudice, rilevato come	
	non fosse possibile esprimere allo stato degli atti un giudizio sulla sussistenza	
	dei requisiti per la richiesta dipendenza da causa di servizio della patologia	
	lamentata dal ricorrente, disponeva con ordinanza n. 26/2023 appositamente	
	consulenza medico-legale affidata alla Sezione Speciale del Collegio Medico	
	- pag. 2 di 6 -	

	Legale presso la Corte dei conti, con i quesiti ivi sottoposti.	
	In seguito al deposito della relazione di consulenza, all’udienza del 20 gennaio	
	2025, la causa è stata trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione	
	sollevata dalla difesa resistente.	
	Se, infatti, si deve pacificamente escludere la cognizione di questa Corte	
	sull’azione di condanna al pagamento dell’equo indennizzo (cfr. Cass. S.U.,	
	ord. 22/8/2019 n. 21605), di competenza giurisdizionale del giudice del	
	rapporto di lavoro (e dunque, nel caso di specie, del giudice amministrativo), si	
	deve osservare che la stessa non costituisce oggetto del presente giudizio.	
	Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanze n. 490/2019 e	
	n. 1306/2017) hanno, invece, affermato la giurisdizione contabile sulla	
	domanda di accertamento della causa di servizio, sia che la stessa sia proposta	
	unitamente alla conseguente domanda di accertamento del diritto al trattamento	
	pensionistico, sia nel caso in cui la stessa venga avanzata da sola, come nel caso	
	di specie, quale presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato.	
	Sussiste, pertanto, la cognizione di questa Corte sulla domanda attorea, così	
	come formulata, volta all’accertamento della causa di servizio, quale	
	presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere	
	esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito	
	dalla materia (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 29/2022; Cass., S.U., n.	
	5467/2009).	
	2. Oggetto della controversia è, come sopra precisato, il riconoscimento,	
	- pag. 3 di 6 -	

denegato in sede amministrativa, della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente, e, segnatamente, della *“spondiloartrosi cervicale con protrusioni discali multiple”*, con pretesa ascrivibilità alla ottava categoria della tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981 o a quanto risultante di giustizia (cfr. memoria di udienza del ricorrente del 10/1/2025), ai fini del riconoscimento del proprio diritto a futuro trattamento privilegiato, ex art. 67 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973.

Ciò posto, il ricorso attoreo è ammissibile, ai sensi dell'art. 153, comma 1 lett. b) del c.g.c., alla luce del principio affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte, secondo il quale può proporsi dinanzi a questa Corte domanda per *“il positivo accertamento della dipendenza [da causa di servizio] in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito [...] a fronte del diniego di riconoscimento della causa di servizio delle infermità di cui [il ricorrente] è affetto, oppostogli in sede amministrativa...”* (Corte dei conti, SS.RR. n. 12/2023/QM).

2.1. Così inquadrato e delimitato il ricorso attoreo, il medesimo, assorbita ogni altra questione, è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

L'espletata C.T.U., dalle cui motivazioni e conclusioni questo Giudice non ha ragione di discostarsi, poiché fondate su ampie e convincenti argomentazioni logico-scientifiche svolte dopo un compiuto esame della documentazione clinica presente agli atti, ha riconosciuto, infatti, la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, meglio qualificata come *“Cervicoartrosi con discopatie degenerative multiple a modico impegno funzionale”*.

La relazione peritale ha ritenuto la medesima *“riconducibile, in maniera*

quantomeno concausale efficiente e determinante, a documentati specifici e tangibili episodi di natura eccezionale occorsi in servizio, ovvero allo svolgimento di mansioni peculiari e particolarmente usuranti e tali da non rientrare negli ordinari compiti di Istituto”, essendo “adeguatamente soddisfatta la relazione causale/concausale efficiente e determinante con il servizio prestato dal stesso in E.I., essendo soddisfatti i criteri modale, cronologico e della continuità fenomenologica”.

Per completezza e per quanto qui possa rilevare, si osserva che l’infermità è risultata attualmente ascrivibile alla Tab. B allegata al d.P.R. n. 915/1978, in quanto il Collegio peritale non ha riscontrato *“elementi utili ad un migliore o peggiore inquadramento tabellare della patologia sofferta”*, ritenendo conclusivamente *“il quadro degenerativo sofferto dal F., sovrapponibile in termini di ascrivibilità”* a quello all’epoca già riscontrato (e riferito appunto a Tab. B) dalla C.M.O. di Milano, con il proprio verbale del 13/09/2016.

2.2. Ne consegue che risulta fondata e deve essere accolta nei riferiti termini la domanda attorea di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopra specificata, ai fini del futuro, eventuale, accertamento del diritto del ricorrente a trattamento privilegiato.

3. Stante la natura tecnica della controversia, che ha richiesto appositi e complessi approfondimenti medico-legali, nonché della natura di mero accertamento della stessa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

Dichiara nei termini di cui in motivazione la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Cervicoartrosi con discopatie degenerative multiple a modico impegno funzionale*" patita dal ricorrente.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/02/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente